

SPAGNA**Tribunale supremo, sentenza del 28 settembre 2020,
sull'inabilitazione del presidente catalano Torra**

29/09/2020

Il 19 dicembre 2019 il Tribunale superiore di giustizia della Catalogna aveva condannato Joaquim Torra i Pla, presidente della *Generalitat* catalana, a una pena di un anno e sei mesi di inabilitazione speciale all'esercizio di cariche pubbliche elettive di ambito locale, autonomico, statale o europeo, e a incarichi di governo a livello locale, autonomico e nazionale, nonché al pagamento di una multa pari a 30.000 euro, in quanto autore di un reato di disobbedienza di cui all'art. 410, comma 1, del Codice penale (d'ora in avanti, c.p.). Questa disposizione sanziona le autorità o i funzionari pubblici che si rifiutino apertamente di adempiere alle pronunce giurisdizionali, alle decisioni o agli ordini dell'autorità superiore, da questa emanati nell'ambito delle sue competenze e nel rispetto dei requisiti di forma stabiliti dalla legge¹.

Durante il processo era stato provato che, durante la campagna elettorale per le elezioni politiche del 28 aprile 2019, Torra aveva deliberatamente e reiteratamente ignorato gli *acuerdos* dell'11 e del 18 marzo 2019 della Giunta elettorale centrale. L'organo costituzionale di garanzia della trasparenza e dell'obiettività dei processi elettorali gli aveva ordinato di far rimuovere i fiocchi gialli che erano stati appesi alla facciata dei palazzi pubblici dipendenti dalla *Generalitat*. I fiocchi simboleggiavano il sostegno politico ai *leaders* indipendentisti condannati per il tentativo di secessione del 2017 e la loro esibizione era contraria al principio di neutralità e di imparzialità politica che tutte le amministrazioni sono tenute a osservare durante la corsa elettorale per garantire un suffragio libero.

In seguito alla condanna, Torra aveva adito la *sala* penale del Tribunale supremo, che ieri ha pubblicato la sentenza con cui ha respinto il suo ricorso per cassazione².

¹ L'art. 410, comma 2, c.p. stabilisce che non si incorre in responsabilità quando il mandato ricevuto costituisca un'infrazione manifesta, chiara e categorica di una norma di legge o di qualsiasi altra disposizione generale.

² Il testo della sentenza è reperibile *on line* alla pagina <http://www.poderjudicial.es/stfls/TRIBUNAL%20SUPREMO/DOCUMENTOS%20DE%20INTER%20C3%89S/TS%20Penal%2028%20sep%202020.pdf>. Il comunicato stampa può essere consultato alla pagina <http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-confirma-la-condena-de-un-ano-y-medio-de-inhabilitacion-al-presidente-de-la-Generalitat--Joaquim-Torra--por-delito-de-desobediencia>.

Sulle prime reazioni alla pronuncia v. *Torra se despide del cargo llamando a la "ruptura democrática"*, in *El País*, del 28/09/2020, <https://elpais.com/espana/catalunya/2020-09-28/torra-se-despide-del-cargo-llamando-a-la-ruptura-democratica.html>; *La inhabilitación de Torra lanza a Catalunya hacia las urnas en febrero*, del 29/09/2020, in *La Vanguardia*, <https://www.lavanguardia.com/politica/20200929/483747372590/inhabilitacion-torra-lanza-catalunya-urnas-febrero.html>, e *Así es el pacto de JxCat y ERC tras la inhabilitación*, <https://www.lavanguardia.com/politica/20200929/483747384145/asi-es-pacto-jxcat-erc-tras-inhabilitacion.html>.

Il presidente catalano riteneva la condanna in contrasto con il principio di legalità penale perché, a suo avviso, la Giunta elettorale centrale non poteva essere ritenuta competente a emanare gli ordini che egli si era rifiutato di eseguire.

Il Tribunale supremo ha dichiarato che l'art. 19, comma 4, della legge organica sul regime elettorale generale attribuisce alla Giunta elettorale centrale la competenza per decidere i reclami e i ricorsi in materia elettorale presentati in periodo elettorale; nella specie, il suo intervento era stato legittimamente richiesto da un partito politico che aveva denunciato Torra per il mancato rispetto delle norme elettorali. Inoltre, l'art. 410, comma 1, c.p. non esige che vi sia un rapporto gerarchico tra le possibili autorità coinvolte, ma che gli ordini emanati da un'autorità superiore non siano rispettati. La condanna per un reato di disobbedienza non poteva, quindi, essere ritenuta un risultato imprevedibile perché la Giunta elettorale centrale è l'autorità superiore in ambito elettorale, le elezioni politiche sono di ambito nazionale e il presidente catalano non ha alcuna competenza in questo ambito.

Fermo restando che il ricorrente poteva, in quanto libero cittadino, realizzare manifestazioni o atti che riflettessero la sua identità politica, la *sala* penale del Tribunale supremo ha ribadito più volte che l'oggetto del processo non riguardava l'analisi della condanna alla luce del diritto alla libertà di espressione, così come la condotta di Torra, deputato presso il Parlamento catalano oltre che presidente della *Generalitat*, non poteva ritenersi protetta dalle prerogative parlamentari, perché non riguardava opinioni o voti emessi nell'esercizio delle funzioni parlamentari.

Da un'altra prospettiva, Torra aveva sostenuto che l'eccessiva ampiezza della pena dell'inabilitazione speciale fosse contraria al principio di proporzionalità della pena in combinato disposto con il diritto fondamentale all'elettorato passivo, ma anche questa doglianza è stata respinta.

L'art. 42 c.p. dispone che la pena dell'inabilitazione speciale comporta la perdita definitiva della carica (anche elettiva) che avesse l'autore del reato e determina l'incapacità di ottenere la stessa o altre analoghe durante il tempo della condanna. La sentenza deve specificare gli impieghi, le cariche e le onorificenze su cui incide l'inabilitazione speciale. Inoltre, la giurisprudenza costituzionale esige che vi sia una relazione diretta tra la carica che si aveva e quelle eventuali di cui si venga privati. Nel caso di Torra, tutte queste condizioni erano state rispettate. Considerata la natura della pena principale prevista dal legislatore, ridurre le cariche interessate dall'inabilitazione sarebbe stata una contraddizione e avrebbe compresso eccessivamente la tutela del bene giuridico protetto dall'art. 410 c.p., cioè il rispetto dell'autonomia dei poteri dello Stato e del loro normale funzionamento, fondamenti dello Stato sociale e democratico di diritto.

Il ricorrente, Presidente della *Generalitat*, scrittore e avvocato, con una formazione giuridica oltre la media, e a conoscenza, come era stato provato in giudizio, di alcuni pareri resi dai servizi giuridici del governo catalano sull'esibizione di simboli nelle sedi della pubblica amministrazione, disponeva di sufficienti elementi di giudizio per valutare le conseguenze del mancato rispetto

dell'obbligo di rispettare le ingiunzioni della Giunta elettorale centrale; non poteva, quindi, dirsi essere incorso in un errore.

Carmen Guerrero Picó